

ALLEGATO A

PROCEDURA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

L'AUA va richiesta:

in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso;

nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):

- a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
- b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'AUA.

Il gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 59/2013, può non avvalersi dell'AUA qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale.

Ricomprendimento dei titoli abilitativi in corso di validità

Nel caso vi siano titoli in corso di validità da ricomprendere nell'AUA il gestore potrà dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 l'invarianza delle condizioni e dei

presupposti alla base del precedente rilascio e i soggetti competenti in materia ambientale potranno fare riferimento alla documentazione agli atti.
E' comunque facoltà della Regione valutare l'opportunità di effettuare un aggiornamento delle prescrizioni contenute negli atti vigenti, anche acquisendo il parere da parte dell'ente che ha rilasciato il titolo previgente all'AUA.

Casi particolari di esclusione dalla presentazione dell'istanza di AUA

Non presentano istanza di AUA gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 59/2013.

Per i progetti e le attività soggette a procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 LR 10/2010 e s.m.i., l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità abbia valutato di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) l'intervento medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del d.P.R. 59/2013.

Non è necessaria la presentazione dell'AUA nel caso di progetti sottoposti alla VIA laddove, in applicazione dell'art. 52 comma 2 della LR 10/2010 e dell'art. 1 comma 2 del d.P.R. 59/2013, la pronuncia di compatibilità comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati in materia ambientale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'autorizzazione unica ambientale è disciplinata dalla seguente normativa:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22
- Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente.
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).
- Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
- Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

➤ Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della [lettera e\), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#) (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

In materia di procedimento amministrativo e di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) si fa inoltre riferimento a:

➤ **Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

➤ **DPR 7 settembre 2010, n. 160** “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

3.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E COMUNICAZIONI

L'istanza viene trasmessa tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio utilizzando l'apposita **modulistica approvata con D.G.R. n. 905 del 28/09/2015** dai gestori degli impianti che necessitano di una delle autorizzazioni ricomprese in AUA (cfr. paragrafo 1). Il SUAP la trasmette dopo la verifica di ricevibilità, mediante il sistema di interoperabilità della rete SUAP, alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale (cfr. “Procedimento amministrativo” paragrafi 3.1 e 3.2).

La Regione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a richiedere eventuali integrazioni, indicando il termine per il deposito delle medesime.

La data dell'inizio del procedimento coincide con la data di deposito dell'istanza al SUAP che provvede a comunicarla al gestore.

Tutte le comunicazioni al gestore (e quindi anche le richieste di integrazione) sono effettuate dal SUAP e tutte le comunicazioni del gestore sono indirizzate al SUAP. La domanda si intende correttamente presentata se, entro 30 gg dalla sua presentazione, il gestore non riceve richiesta di integrazione documentale. I termini massimi per il deposito di integrazioni sono pari a 30 giorni durante i quali i termini del procedimento si intendono sospesi.

Se il gestore non deposita la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato l'istanza è archiviata (fatta salva la possibilità della richiesta di proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare, come previsto dall'art. 4, comma 3 del d.P.R. 59/2013). La comunicazione di archiviazione è inviata dal SUAP al gestore ed ai soggetti coinvolti nel procedimento.

3.2 ITER AMMINISTRATIVO

La conclusione del procedimento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti abbiano durata pari o inferiore ai 90 giorni, ovvero entro 120 giorni qualora l'AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore a 90 giorni.

L'art. 4 del d.P.R. 59/2013 nel disciplinare la procedura per il rilascio dell'AUA delinea le seguenti tre casistiche applicative in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi (in particolare, in relazione alla durata e alla necessità o meno della conferenza di servizi).

a) PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4, COMMA 7).

In tal caso la Regione svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali pareri/nulla osta, se previsti, e adotta il provvedimento di AUA, trasmettendolo al SUAP almeno tre giorni prima della scadenza del termine per il rilascio del titolo al gestore.

b) PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4, COMMA 7):

In tal caso la Regione indice la Conferenza di Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della L. 241/90 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi. La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, la Regione adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP almeno tre giorni prima della scadenza del termine per il rilascio del titolo al gestore.

c) PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMA 4 E 5):

In questo caso l'AUA costituisce uno dei diversi endoprocedimenti che compongono il procedimento unico SUAP normato dall'art. 7 del DPR 160/2010, A seconda della durata dei procedimenti, il SUAP ha facoltà di indire (se procedimenti di durata pari o inferiore a 90 giorni) o indice (se procedimenti di durata superiore a 90 giorni) la Conferenza di Servizi ex art. 7 del DPR 160/2010 convocando l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti ex art. 14ter c. 2bis e 2ter L.241/90.

Pertanto:

- Il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza di Servizi di cui all'art.7 del DPR 160/2010 entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
- La Regione, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale e adotta il provvedimento di AUA che confluisce nel titolo unico rilasciato dal SUAP ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010. Laddove il SUAP abbia indetto la Conferenza di Servizi, l'AUA è adottata dalla Regione, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti, nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi.
- L'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6 bis, L. 241/1990.
- Il SUAP rilascia al gestore il provvedimento unico di all'art.7 del DPR 160/2010 entro 120 (o 150 giorni in presenza di richiesta di integrazioni) nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.

3.2.1 Procedimento di durata pari a 90 giorni

In caso di procedimenti di durata inferiore o uguale a 90gg, ai sensi dell'art. 4 comma 7 e/o dell'art. 4 comma 4 la Regione procede ad acquisire i pareri come da prospetto sotto riportato

Art. 3 c. 1 lettera a) del d.P.R. 59/13 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

oautorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 commi 1 e 4 L.R. 20/2006 (acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate non recapitanti in pubblica fognatura):

▪DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

▪R.T. DIFESA DEL SUOLO: Parere per le materie inerenti gli scarichi in corpi idrici sulla necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

▪ENTE GESTORE DELLA STRADA: Parere nel caso di scarichi per eventuale autorizzazione in fossetta stradale.

▪R.T. RISERVE NATURALI: Interazioni con aree protette e SIC-SIR e ZPS.

▪PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: parere su eventuali vincoli da PTC.

oautorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 comma 2 L.R. 20/2006 (acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura):

▪AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Allegato tecnico da ricomprendere nell'atto di AUA relativo alle competenze di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/06 (scarico di acque domestiche ed assimilate fuori pubblica fognatura) entro 30 giorni.

▪Se potenzialità superiore a 100 AE: DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

▪Nel caso di riutilizzo delle acque depurate: AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, entro 30 giorni.

▪R.T. DIFESA DEL SUOLO: Parere per le materie inerenti gli scarichi in corpi idrici sulla necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

▪ENTE GESTORE DELLA STRADA: Parere nel caso di scarichi per eventuale autorizzazione in fossetta stradale.

oautorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 5 L.R. 20/2006 (acque reflue recapitanti in pubblica fognatura):

▪GESTORE del Servizio Idrico Integrato: istruttoria tecnica.

▪Se nuovo scarico DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

-Art. 3 c. 1 lettera b) del D.P.R. 59/13 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

▪AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Allegato tecnico da ricomprendere nell'atto di AUA relativo alle competenze di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (utilizzo agronomica), entro 30 giorni;

-Art. 3 c. 1 lettera d) del d.P.R. 59/13 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

▪AMMINISTRAZIONE COMUNALE: parere per le materie di cui alla R.D.1265/34 – segnalazione di eventuali situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono particolare tutela ambientale, entro 30 giorni.

-Art. 3 c. 1 lettera e) del d.P.R. 59/13 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

▪DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

▪AMMINISTRAZIONE COMUNALE: parere ed eventuale allegato tecnico da ricomprendere nell'atto di AUA relativo alle competenze di cui alla L. 447/95 (inquinamento acustico), entro 30 giorni.

-Art. 3 c. 1 lettera f) del D.P.R. 59/13 – autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

▪DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

-Art. 3 c. 1 lettera g) del d.P.R. 59/13 – comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

▪DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.

▪R.T. RISERVE NATURALI: Interazioni con aree protette e SIC-SIR e ZPS.

▪PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: parere su eventuali vincoli da PTC.

Qualora i pareri non pervengano entro i termini sopra indicati si considereranno acquisiti e favorevoli ad esclusione dei pareri resi da soggetti competenti in materia ambientale designati dalla norma regionale come autorità competenti nel caso di titoli abilitativi che prevedano un'autorizzazione espressa.

La Regione può comunque, ai sensi dell'art 14 della legge n. 241/1990 e del Capo II del Titolo II della L.R.40/2009, procedere all'indizione della Conferenza di servizi e/o alla convocazione del Comitato tecnico consultivo per gli scarichi oltre che nei casi di cui all'art. 22 della L.R.40/2009, nei seguenti casi:

–in presenza di parere contrario di alcune delle amministrazioni coinvolte nel procedimento o di difformità fra i pareri resi;

- qualora non pervengano nei termini di cui sopra i pareri di soggetti competenti in materia ambientale designati come autorità competente dalla norma regionale per i titoli abilitativi che prevedano un'autorizzazione espressa;
- necessità, in caso di procedimenti complessi, di valutare contestualmente le diverse problematiche ambientali connesse al rilascio dell'AUA;
- su richiesta del proponente.

3.2.2 Procedimento di durata pari a 120 giorni

Tale procedimento si applica nei casi in cui tra i titoli sostituiti dall'AUA sia inclusa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso di procedimenti di durata superiore a 90 gg di cui all'art. 4 comma 7, la Regione convoca alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i.. ed ai sensi del Capo II del Titolo II della L.R.40/2009 i seguenti soggetti: AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ove previsto sulla base dei pareri di cui al par. 3.21), DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nonché gli ulteriori soggetti competenti come da prospetto di cui al par. 3.2.1

Nel caso di procedimenti di durata superiore a 90 gg di cui all'art. 4 comma 5, la Regione, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale (AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nonché gli ulteriori soggetti competenti come da prospetto riportato al par. 3.2.1) e partecipa alla conferenza dei servizi indetta dal SUAP ex art. 7 DPR 160/2010.

3.3 DURATA

L'AUA ha durata pari a **15 anni**, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data dell'adozione del provvedimento.

4. RINNOVO

Il rinnovo dell'AUA deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.P.R. 59/2013.

5. MODIFICHE

Le modifiche sono disciplinate dall'art. 6 del Regolamento.

Sono sostanziali ai fini dell'AUA le modifiche che risultano essere sostanziali ai fini delle normative (nazionali e regionali) settoriali-

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.P.R. 59/2013. L'iter procedurale è analogo a quello previsto per una nuova istanza di AUA

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione alla Regione salvo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 gg dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. La

Regione provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

6.TARIFFARIO

Si applica il tariffario di seguito riportato.

TARIFFARIO AUA

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel presente documento sono stabilite le modalità di determinazione e versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal DPR 59/2013 (di seguito "Regolamento").

Le tariffe sono date dalla somma degli oneri istruttori relativi a ciascun titolo, determinati secondo le modalità riportate nella SEZIONE 2 "ONERI ISTRUTTORI" e nel rispetto dei principi riportati di seguito.

1.2 ONERI SUAP

I SUAP possono stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal Regolamento il cui ammontare deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento (rilascio, modifica sostanziale, rinnovo, voltura) e, conseguentemente, delle azioni a carico del SUAP.

Sarà cura del SUAP rendere disponibili ai Gestori le informazioni relative all'ammontare degli oneri da versare e le relative modalità di versamento.

1.3 ONERI ISTRUTTORI FISSI E VARIABILI

Gli oneri istruttori sono di due tipologie:

- **Oneri FISSI** da versare al momento della presentazione dell'istanza;
- **Oneri VARIABILI** relativi a specifici pareri laddove espressamente richiesto dalle normative settoriali.

Gli oneri FISSI devono essere versati al momento della presentazione dell'istanza AUA, allegando all'istanza medesima la copia dell'avvenuto versamento.

Gli oneri VARIABILI dovranno essere versati nell'ambito del procedimento istruttorio, su richiesta dei soggetti interessati qualora

siano necessari gli specifici pareri, salvo diversamente disposto dagli stessi soggetti interessati.

La Regione, a conclusione dell'istruttoria, congiuntamente agli altri soggetti competenti in materia ambientale e ognuno per le proprie competenze, verifica la corrispondenza degli oneri versati ai criteri definiti nel presente documento, provvedendo eventualmente alla rideterminazione della tariffa medesima e procedendo, nel caso, a richiedere i relativi conguagli.

1.4 TIPOLOGIA ISTANZA

Al momento della presentazione dell'istanza gli oneri devono essere versati per i titoli oggetto dell'istanza di AUA, ovvero nei casi in cui viene richiesta una nuova autorizzazione, il rinnovo o la modifica sostanziale dell'esistente titolo. Eventuali oneri relativi alla necessità di istruttoria dei titoli vigenti possono essere successivamente richiesti.

1.5 RIDUZIONI DELLE TARIFFE

Sono previste le seguenti riduzioni da applicare alle tariffe:

- **40 %** in caso di **registrazione ai sensi del regolamento EMAS**;
- **30%** in caso di imprese in possesso di **certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**;
- 15%** nel caso di **micro imprese** secondo la definizione di cui al DM 18/04/2005 (allegare autocertificazione).

1.6 MODIFICHE E RINNOVO DELL'AUA

Modifiche sostanziali

Gli oneri istruttori devono essere versati per i titoli oggetto di modifica sostanziale.

Qualora la Regione rilevi la necessità di estendere l'istruttoria agli altri titoli a questi si applicano i criteri di cui al paragrafo 1.3.

Modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali non comportano l'aggiornamento dell'AUA; non sono pertanto previsti oneri istruttori.

L'eventuale aggiornamento sarà poi effettuato in fase di rinnovo; sino a tale data la comunicazione di modifica non sostanziale sarà conservata insieme all'AUA vigente.

Rinnovo dell'AUA

Al rinnovo senza variazioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale si applica quanto previsto alla SEZIONE 2 "ONERI ISTRUTTORI"; saranno oggetto di rinnovo e, quindi di istruttoria, tutti i titoli contenuti nell'AUA.

2. ONERI ISTRUTTORI

A1. Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs.152/06

Per tali oneri si rimanda a quanto stabilito dall'A.I.T. per l'effettuazione dell'istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

A2. Autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs.152/06

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

- rinnovi/modifiche: 50,00 €;
- nuovo impianto: 100,00 €.

B. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

<i>Tipologia atto</i>	<i>Oneri istruttori</i>
<i>Nuovo impianto, trasferimento impianto</i>	300,00 €
<i>Modifica sostanziale</i>	200,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza senza modifiche</i>	150,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza con modifiche</i>	250,00 €

C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 272 del D.Lgs.152/06 (autorizzazione generale)

Gli oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di carattere generale ricomprese nell'AUA sono pari a 100,00 €.

D. Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447

Gli oneri istruttori per il rilascio di tale parere sono stabiliti dal Comune competente territorialmente.

E. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99

Gli oneri istruttori relativi al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura ammontano a 180,00 €, con una maggiorazione di 18,00 per ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento.

F. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/06

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 resta ferma la quantificazione dell'importo del diritto di iscrizione annuale stabilito con *Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*